

Novità giurisprudenziale

Interessi di mora per il ritardato pagamento e fallimento del debitore

Il D.Lgs. 9.10.2002 n. 231 prevede, all'art. 1, che gli interessi di mora - nella misura determinata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, automaticamente dovuti al creditore in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo di una transazione commerciale - non si applichino relativamente ai *"debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito"*. Una recente pronuncia del Tribunale di Trento, ottenuta da SLM in seguito all'opposizione allo stato passivo di un Fallimento, ha chiarito, a favore del creditore, la portata della suddetta norma.

Come è noto, il D.Lgs. n. 231/2002 disciplina il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali con il riconoscimento automatico al creditore, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, del diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto ad un tasso stabilito *ex lege*, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento; ciò salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (artt. 3 e 4).

La *ratio* della suddetta normativa è quella di garantire al creditore un risarcimento del danno derivante dal ritardo nel pagamento del suo debitore. La medesima *ratio* ha portato il legislatore ad escludere l'applicazione degli interessi di mora per i debiti da regolare nell'ambito di procedure concorsuali *"aperte a carico del debitore"*; ciò in quanto non sarebbe giusto far gravare sul debitore le conseguenze di un ritardo nel pagamento (riconducibile alle lentezze delle procedure concorsuali) ad esso non imputabile, posto che, dopo l'apertura della procedura concorsuale, il debitore non può più disporre del proprio patrimonio ai fini del soddisfacimento dei creditori.

Il Tribunale di Trento in passato ha sempre interpretato la norma contenuta nell'art. 1 del D.Lgs. 231/2002, in modo alquanto estensivo, escludendo l'applicazione degli interessi di mora sui crediti insinuati nel passivo fallimentare anche per il periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento; ciò salvo che gli stessi fossero riconosciuti da un decreto ingiuntivo divenuto definitivo prima dell'apertura della procedura concorsuale. Nello stesso senso si sono espressi anche il Tribunale di Pescara (Trib. Pescara 10.2.2009) ed il Tribunale di Mantova (Trib. Mantova 13.5.2014); in senso difforme il Tribunale di Milano (Trib. Milano 21.1.2008).

In applicazione del suddetto orientamento, il Tribunale di Trento non ha riconosciuto ad un cliente di SLM una somma importante a titolo di interessi di mora, maturati prima della dichiarazione di fallimento della debitrice.

A seguito della proposizione da parte di SLM di opposizione allo stato passivo, nell'ambito della quale è stata fornita un'interpretazione sistematica della normativa applicabile, condotta alla luce delle vigenti norme della legge fallimentare e dei principi generali dell'ordinamento, il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, ha riconosciuto che, ricor-

rendo i presupposti di cui al D.Lgs. 231/2002, per il periodo anteriore all'apertura della procedura concorsuale debbano essere conteggiati gli interessi al tasso di mora (e non al tasso legale).

Trattasi di precedente di grande importanza pratica, posto che in taluni casi la differenza, in termini di entità del credito ammesso al passivo, può essere estremamente rilevante a beneficio dei creditori insinuati.

ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGOMENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE POSSONO ESSERE RICHIESTE A:

avv. Stefano Grassi
+39 0461 23100 – 260200 - 261977
sg@slm.tn.it

DISCLAIMER

Le Newsletter di SLM rappresentano uno strumento di informazione gratuito a disposizione di tutti coloro che siano interessati a riceverle (newletter@slm.tn.it). Le Newsletter di SLM non possono in alcun caso essere considerate pareri legali, né possono essere ritenute idonee a risolvere casi specifici in assenza di una preventiva valutazione della fattispecie concreta da parte di un legale.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003

Le Newsletter di SLM sono inviate esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali in ragione di rapporti professionali intercorsi con SLM o in occasione di convegni, seminari, master, o eventi di altro genere. I dati forniti sono trattati secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine i dati possono essere trattati

con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e/o telematici ed essere comunicati per le medesime finalità ai dipendenti e collaboratori di SLM.

Il titolare dei dati personali ha i diritti previsti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", tra cui il diritto di ottenere: i) la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione; ii) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione dei medesimi. Il titolare dei dati personali può inoltre opporsi all'ulteriore trattamento dei suoi dati.

Il titolare del trattamento è lo Studio Legale Marchionni & Associati (SLM), con sede in Trento, Viale San Francesco d'Assisi n. 8. Il responsabile del trattamento è l'avv. Rosanna Visintainer, alla quale il titolare dei dati personali può rivolgersi, tramite l'indirizzo e-mail rv@slm.tn.it, per esercitare i diritti sopra indicati e per ottenere ulteriori informazioni. Chi avesse ricevuto o ricevesse le Newsletter di SLM per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro può comunicarlo inviando una email a rv@slm.tn.it.